



**Ministero dell'Istruzione**

**Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)

Sito web: <http://www.iccellaticollebeato.edu.it>

Circ. 4

Cellatica, 4.09.2020

Ai genitori degli alunni  
delle scuole primarie e secondarie

e p.c. Ai docenti ed al personale Ata  
dell'I.C. di Cellatica - Collebeato

Ai Sigg. Sindaci di  
Cellatica e Collebeato

Oggetto: uscita autonoma.

la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Gazzetta Ufficiale del 05/12/2017, n. 284), ha stabilito che gli alunni di età inferiore ai 14 anni, se autorizzati, possono uscire autonomamente da scuola. A tal riguardo, si riporta il testo integrale della norma:

*Art. 19-bis. (( Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). ))*

*((1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*

*2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche)).*

Dal testo si desume che l'autorizzazione all'uscita autonoma si riferisce esclusivamente al termine delle lezioni. Gli alunni che, per motivi di salute o altre esigenze, chiederanno di uscire anticipatamente rispetto all'orario scolastico previsto dovranno comunque essere prelevati dal genitore o da persona delegata.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, inoltre, con la nota n. 0002379 del 12/12/2017 ha fornito ulteriori indicazioni riguardanti la durata delle suddette autorizzazioni.

Al fine di uniformare le richieste delle famiglie e di corredarle del riferimento normativo, si chiede cortesemente di compilare in tutte le sue parti il modulo allegato e di consegnarlo ai docenti che avranno cura di conservarne una copia nel proprio plesso e di trasmettere l'originale in segreteria (Ufficio alunni).

L'autorizzazione decorrerà dal giorno di restituzione alla scuola del documento.

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Giovanni Barile)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2. D.Lgs. 39/93)